



Prot. n. 17969/ss

Aosta, 30 agosto 2022

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l’articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 2, comma 4-*ter* come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede, tra l’altro che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del predetto articolo 2, sono



disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedura informatizzata;

VISTO l'articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

ATTESO che la suddetta disposizione trova applicazione anche rispetto alle graduatorie regionali per le supplenze (GRS) della Valle d'Aosta;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione l'11 maggio 2022 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2022, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*";

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 112/2022 in relazione all'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto trovano integrale applicazione anche rispetto alle graduatorie questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 12181 del 13.06.2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 16525 del 29.07.2022, con la quale, per effetto di quanto disposto con la precedente nota prot.n. 12211 del 14.6.2022 in ordine al necessario coinvolgimento delle scuole nella gestione delle domande di iscrizione alle sopraccitate graduatorie, le domande pervenute sono state ripartite tra tutte le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, con delega per la funzione di verifica dei requisiti di accesso, di convalida o rettifica dei punteggi proposti dal sistema informatico, nonché di convalida delle altre dichiarazioni rese dagli aspiranti nelle predette domande;

ATTESO che con la suddetta nota prot. n. 16525/2022, integrata da successive comunicazioni inviate tramite PEI, sono state fornite indicazioni di carattere operativo anche al fine di pervenire ad una uniformità nella valutazione delle domande;

CONSIDERATO che, al fine di procedere con le assunzioni di cui all'articolo 5-ter del sopraccitato D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni in legge n. 15/2022, si rende necessario pubblicare le GRS di prima fascia relative ai posti di sostegno di tutti i gradi di istruzione;

RITENUTO opportuno pubblicare contestualmente, per uniformità di tipologia di posto, anche le GRS di seconda fascia relative ai posti di sostegno di tutti i gradi di istruzione;

RILEVATI gli esiti delle valutazioni e delle convalide delle domande, nonché delle esclusioni, relative alle sopraccitate graduatorie di sostegno, risultanti dal sistema informatico, operate dalle competenti istituzioni scolastiche ed educative;

PRESO ATTO delle istanze, pervenute entro il termine del 21 luglio 2022, da parte degli aspiranti che hanno presentato domanda di inclusione nelle GRS di prima fascia relative ai posti di sostegno con riserva di conseguimento del prescritto titolo di accesso e che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, ai fini dello scioglimento della riserva e dell'iscrizione a pieno titolo nelle predette GRS di prima fascia, in conformità a quanto previsto dalla propria nota prot. n. 15517 del 14 luglio 2022;

ATTESO che i competenti uffici della Struttura personale scolastico, effettuate le necessarie verifiche, hanno provveduto allo scioglimento della riserva e all'iscrizione a pieno titolo nelle GRS di prima fascia relativa ai posti di sostegno degli aventi diritto;

ATTESO inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dell'O.M. n. 112/2022 e come chiarito con nota ministeriale prot. n. 18396 del 12.5.2022, non è consentito inserirsi o permanere nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);

CONSIDERATO che i competenti uffici della Struttura personale scolastico hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli aspiranti che, in conformità alla suddetta disposizione, devono essere esclusi dalle GRS di sostegno, in quanto inseriti a pieno titolo nelle corrispondenti graduatorie regionali ad esaurimento (GAE);

CONSIDERATO che i suddetti uffici hanno, inoltre, proceduto ad individuare gli aspiranti assunti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 con la procedura straordinaria di assunzione prevista dall'articolo 59, commi da 4 a 9, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23.7.2021, n. 106 e che, in relazione alla stessa tipologia di posto e grado di istruzione, devono essere esclusi dalle GRS di prima fascia relative agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

CONSIDERATO che il possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti, inseriti in graduatoria, nella domanda di iscrizione/aggiornamento deve essere accertato mediante la procedura prevista dall'articolo 8, commi 7, 8 e 9, dell'O.M. n. 112/2022;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 1, dell'O.M. n. 112/2022, concernente la pubblicazione delle sopraccitate graduatorie;

## DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono pubblicate le allegate graduatorie regionali per le supplenze (GRS), su posto di sostegno del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado (tabelle allegate A/7 e A/8 all'O.M. n. 112/2022) valesvoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Art- 2 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al predetto articolo 6.

Art. 3 – Si fa riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie per errori occorsi in sede di valutazione delle domande.

Art. 4 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono esclusi dalle graduatorie regionali di cui al presente decreto, valesvoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, gli

aspiranti inseriti nell'elenco allegato, in relazione alle graduatorie e per le motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo.

Art. 5 – Il presente decreto, completo dei relativi allegati, è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) nella sezione “Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) - Biennio anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,” e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE  
Fulvio CENTOZ  
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 graduatorie regionali tabelle A/7 e A/8  
n. 1 elenco nominativo esclusi